



Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

FIALP-CISAL

C1 – EX.15

Roma luglio 2015

**A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI**

OGGETTO: LETTERA – NOTIZIARIO

Carissimi,

è trascorso qualche tempo dall'ultimo "Notiziario" con l'aggiornamento sulla situazione vertenziale. In concreto non sono intervenute sostanziali variazioni, se non per quegli adempimenti rituali conseguenti alle iniziative in corso. Ma di ciò sarà riferito in prosieguo.

Allo stato di grande rilievo la "nota" questione della clamorosa sentenza n.75/2015 della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art.24, comma 25, del Decreto-Legge n.201/2011, convertito con modificazioni dell'art. 1, comma 1, della Legge n.214/2011.

Dell'iniziativa sindacale promossa dalla Segreteria Nazionale - d'intesa con i colleghi dell'INPS - viene dettagliatamente riferito nella parte riservata alla Situazione vertenziale. In questa sede si desidera sottolineare che dell'iniziativa è stata data notizia ai soci sul **nostro Sito (www.saexdip.org)**, al quale, pertanto, è indispensabile fare riferimento per ogni tempestiva informazione.

A tal proposito si coglie l'occasione per ricordare, al fine dell'aggiornamento sistematico dell'archivio generale degli iscritti, la richiesta di utilizzo e dell'invio del "questionario", allegato al precedente Notiziario, che ha consentito, tra l'altro, l'acquisizione dell'indirizzo informatico (**e-mail**) di moltissimi Soci, indirizzo oggi, come noto, ormai indispensabile per ogni tempestiva comunicazione e informazione.

Appare quindi utile che tutti gli iscritti sia direttamente sia indirettamente (tramite cioè familiari, amici, ecc.) si pongano nella condizione di provvedere non solo alla consultazione del citato Sito del nostro Sindacato, ma anche di dialogare - tramite computer - con la Segreteria Nazionale.

È questo un invito ad aggiornarsi, per cui si attendono ulteriori indirizzi di posta elettronica.

LA SITUAZIONE VERTENZIALE

1) - La Sentenza n. 70/2015 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale - Il Decreto Legge n.65/2015 del Governo per l'esecuzione della Sentenza. – Le iniziative assunte dal nostro Sindacato.

Come ormai noto la Corte Costituzionale con la sentenza ablativa n.70/2015 ha giudicato **incostituzionale** il blocco della perequazione delle pensioni operato - in riferimento agli anni 2012/2013 - dall'art. 24, comma 25, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dell'art.1, comma 1, della Legge n.214/2011.

La predetta norma è stata abrogata perché **in contrasto** con i principi di **proporzionalità** e **adeguatezza** cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici, riferita alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto della pensione nel tempo.

All'abrogazione della norma consegue il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici alla ricostituzione della propria pensione **sulla base della normativa previgente** e cioè alla **restituzione** di quanto illegittimamente non corrisposto dal 2012 in poi, al **ricalcolo della pensione** che tenga conto del montante maturato, all'attribuzione degli **interessi legali** dal dovuto al soddisfo.

Conseguentemente, in data 7 maggio 2015 è stata indirizzata al Presidente e al Direttore Generale dell'INAIL formale richiesta di dare applicazione alla Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, senza ulteriore obbligo di istanza da parte dei titolari dei trattamenti previdenziali erogati dall'Istituto.

Al tempo stesso fu predisposto un apposito modulo di diffida da inviare tempestivamente all'INAIL e all'INPS, da parte dei titolari di trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità, per la ricostituzione delle rispettive pensioni.

Per contro, poiché il Governo con un Decreto Legge – palesemente incostituzionale – si apprestava a dare immediata ma parziale applicazione della Sentenza n.70/2015 C.C., si è provveduto in data 29 maggio 2015, con apposito messaggio, a richiamare l'attenzione del **Capo dello Stato On. Mattarella** sull'art. 36, comma 2, della Costituzione secondo il quale la competenza ad assumere eventuali iniziative legislative in seguito a sentenze della Corte Costituzionale **non è del Governo ma del Parlamento**. Il Decreto Legge pertanto non poteva essere emanato.

Ciò malgrado il Decreto Legge n. **65/2015** è stato pubblicato sulla G.U. e al tempo stesso, presentato per la conversione in legge alla Camera dei Deputati e assegnato alla XI^o Commissione Lavoro Pubblico e Privato.

Stante la situazione determinatasi e ravvisata l'esigenza di un ulteriore intervento, questa volta **in sede parlamentare**, è stato predisposto un apposito documento che è stato immediatamente notificato all'**On. Cesare Damiano**, Presidente dell'XI^o Commissione, ai Vice Presidenti, nonché a tutti i Parlamentari della suddetta Commissione. Conclusa la fase referente della XI^o Commissione, il Decreto-Legge venne preso in esame dalla Conferenza dei Capi Gruppo per definire le modalità del passaggio in Aula.

In questa previsione si è provveduto ad inviare al Presidente della Camera dei Deputati, **On. Laura Boldrini**, e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari un ulteriore documento con il quale si è inteso ribadire il valore dei principi costituzionali della Sentenza n.70/2015, **ri-**

chiedere il ripristino della perequazione automatica azzerata e **non assecondare** il tentativo del Governo d'interporre alla esecutività della Sentenza n.70/2015 della C.C. l'improvvido decreto legge.

Purtroppo, dopo aver respinto 37 emendamenti, la Camera dei Deputati ha frettolosamente approvato il Decreto-Legge n.65/2015 che è stato trasferito al Senato ed assegnato, in sede referente, all'XI° Commissione permanente Lavoro e Previdenza Sociale.

Per non lasciare nulla di intentato si è ritenuto di inviare, in data 8 luglio 2015, un ulteriore documento, riassuntivo e conclusivo, al Presidente del Senato, **Sen. Pietro Grasso**, al Presidente della XI° Commissione, **Sen. Maurizio Sacconi**, nonché ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato.

Il suddetto documento riassume il pensiero e la posizione di questo Sindacato e pertanto se ne trascrive il testo integrale con i relativi allegati:

*“La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa degli interessi di pensionati titolari del diritto alla esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, ha già sottoposto alla Camera dei deputati motivate considerazioni sulla natura di “retribuzione differita costituzionalmente protetta” della perequazione automatica ed in particolare di quella erogata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria in forza della normativa di scopo **che prevede la devoluzione di apposita contribuzione aggiuntiva, posta a carico dei lavoratori dipendenti**, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP (articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).*

La Camera dei deputati non ha ritenuto tali considerazioni degne di valutazione in sede di prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 65/2015, anche se la scrivente aveva significato alla stessa che la decurtazione della perequazione automatica, introdotta dalla disposizione di legge dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 70/2015 e purtroppo reiterata dal decreto-legge n. 65/2015, si traduce in un'espropriazione del risparmio accumulato dai lavoratori dipendenti, derivante dalla “rivalsa contributiva” precostituita per legge a garanzia dell’adeguamento al costo della vita delle loro pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, che viene ad essi sottratto.

***L'autofinanziamento della perequazione automatica** costituisce dunque, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, una circostanza aggravante dei profili d'incostituzionalità accertati dalla Corte, che ha intimato alla decurtazione della stessa un alt, violato dal Governo che ha emanato il decreto-legge n. 65/2015.*

*Ciò nonostante, nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, **né la Relatrice** al provvedimento, **né la Rappresentante del Governo** l'hanno ritenuta degna di esame, omettendo ogni apprezzamento su una vera e propria malversazione gestionale, pregressa e in atto, perpetrata a danno dei lavoratori dipendenti e pensionati.*

*Privata di ogni opportunità di confronto (l'Audizione non è stata concessa!) la scrivente non può, dunque, che **riproporre con forza all'attenzione del Senato** della Repubblica le considerazioni svolte **ai punti A) e B)** del documento riportato in calce, che viene ripresentato unitamente ad una sintesi in Nota (1) della normativa di legge (**n. 297 del 1982 sopra richiamata**), che offre l'immediata percezione della realtà.*

***Il documento riportato in allegato** si riferisce ai due moniti rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale, che la scrivente invita fermamente il Senato della Repubblica a raccogliere, in quanto:*

- A) *Il valore dei principi dichiarati nella sentenza della n.70/2015 imporrebbe il ripristino della perequazione automatica decurtata e la fine del dirottamento della retribuzione differita verso scopi diversi da quelli per cui è stata predisposta dalla legge ed è stata accumulata dal 1983;*
- B) *Il tentativo del Governo di aggirare la sentenza della Corte costituzionale interponendo all'esecutività della sentenza n. 70/2015 il bonus perequativo discriminatorio di cui l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non dovrebbe essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione.*

Altri strumenti sono a disposizione del legislatore, operando nel quadro di una riforma di sistema del Welfare, che il Governo stesso, peraltro, ha dichiarato di voler affrontare ed è in fase di avvio su iniziativa del Ministero del lavoro e del Presidente dell'INPS.

Tale riforma non potrà di certo ignorare, dopo l'intervento della Corte costituzionale sulla perequazione automatica, il problema del finanziamento disgiunto dell'adeguamento delle pensioni previdenziali e assistenziali al costo della vita (Documento, punto B).

La scrivente è certa del valore sociale e sindacale incontestabile che la questione da essa sollevata riveste e resta in attesa, insieme ai lavoratori dipendenti in pensione, di un riscontro comportamentale del Senato della Repubblica.

Allegati al Documento:

Punto A)

Il nucleo della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che assume valore determinante per i lavoratori dipendenti e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei loro diritti individuali e collettivi, è formato dalla motivazione finale sulla incostituzionalità dell'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS e per gli anni 2012/2013, così come risulta espressa al punto 10 della sentenza stessa:

“Risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma Costituzione).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

L'azzeramento della perequazione automatica disposta dalla norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.”

Tali termini sono indicati anche ai punti 8 e 9 delle considerazioni in diritto svolte nella sentenza, mentre al punto 4 viene significato, in via preliminare, il motivo per cui l'intervento riduttivo del potere d'acquisto delle pensioni non riveste natura tributaria.

Una volta chiariti i canoni di riferimento per l'applicazione di una prestazione di natura tributaria quale prelievo coattivo finalizzato all'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato o a fornire copertura a pubbliche spese, la sentenza si esprime sull'azzeramento della perequazione automatica, dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Una sintesi del percorso logico seguito dalla Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza può essere, con riferimento ai punti sopra richiamati, così espressa:

- 1) La sentenza n. 70/2015 non ha carattere estemporaneo ma è inserita in un quadro giurisdizionale formatosi nel tempo e produttivo di moniti purtroppo non raccolti dal legislatore, reiterati ancora una volta dalla Corte.*
- 2) La valutazione in sentenza delle conseguenze finanziarie, derivanti dall'effetto di ripristino della indicizzazione negata alle pensioni di livello irragionevolmente basso, giudicata incostituzionale, esula dalla funzione di garanzia esercitata dalla Corte.*

- 3) *Il principio costituzionale di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la limitano esigono un indefettibile raccordo con la capacità contributiva dei cittadini a concorrere secondo criteri di progressività alla spesa pubblica con risorse raccolte dall'imposizione delle prestazioni tributarie, di cui la Corte indica i canoni di riferimento.*
- 4) *Ogni volta che si profila l'esigenza di un risparmio di spesa, il legislatore nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, è obbligato ad un corretto bilanciamento d'interessi fra i cittadini al fine di evitare l'intervento correttivo della Corte.*
- 5) *L'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti ha intaccato i diritti connessi al rapporto previdenziale, fondati sugli inequivocabili parametri costituzionali indicati dalla Corte.*

Alla sentenza le Pubbliche Amministrazioni erogatrici della perequazione automatica pensionistica da essa ripristinata, sono obbligate a dare esecuzione corrispondendola ai titolari di trattamenti previdenziali, senza nessun obbligo di richiesta individuale.

Punto B)

Dovrebbe risultare ovvio, ma non lo consente il decreto-legge presentato al Parlamento, affermare che una volta dichiarata incostituzionale la disposizione di legge censurata è come se non fosse mai esistita e non può essere né riproposta, né interpretata o peggio ancora riformulata con altre parole.

Il decreto-legge n. 65/2015 e in particolare l'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) integra il tentativo di aggirare la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale affermando di rispettarla e va pertanto espunto dal Parlamento in sede di conversione in legge.

Una sua approvazione o comunque una sua riformulazione sostitutiva della normativa antecedente la cancellazione di quella censurata dalla Corte con effetto retroattivo, determinerebbe una reiterata violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2 della Costituzione.

E' stata invocata dal Governo l'urgenza di garantire la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione, necessitata dal ripristino del denegato adeguamento al costo della vita delle pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo INPS dichiarato incostituzionale.

La scrivente ritiene, in via pregiudiziale, che la copertura finanziaria vada ricercata all'interno della fonte normativa che ne avrebbe consentita l'erogazione se non fosse stata bloccata. La legge 29 maggio 1982 n. 297, articolo 3 introdusse una ristrutturazione del sistema di adeguamento automatico delle pensioni, prevedendo che al relativo finanziamento provvedesse il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP.

A tale fine, con norma di scopo (Nota 1) le aliquote contributive per l'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti vennero elevate nella misura dello 0,30% della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1982 e dello 0,50% complessivo dal 1 gennaio 1983, di cui deve risultare almeno un'evidenziazione contabile a comprova della ammessa dichiarazione del Presidente dell'INPS che tale fondo "è attivo" e quindi la copertura finanziaria è garantita dalla retribuzione differita a scopo previdenziale accantonata in attività di lavoro proprio dai pensionati cui è stata azzerato per due anni l'adeguamento al costo della vita.

La scrivente Organizzazione sindacale ritiene che, una volta verificata l'esistenza di un autofinanziamento utile al ripristino della perequazione automatica azzerata, la erogazione delle somme dovute per gli anni 2012 e 2013 potrebbe essere dilazionata con rateazione di durata inversamente proporzionale all'importo da corrispondere in un massimo di 60 rate.

Il costo del rimborso dilazionato può essere coperto da una entrata derivante da una imposizione tributaria a sostegno delle prestazioni assistenziali e da un inasprimento della vigente contribuzione di solidarietà endo-previdenziale graduata in ragione dell'entità del trattamento previdenziale fruito, strumenti legislativi entrambi da correlare ad una riforma di sistema del Welfare italiano.

Ciò consentirebbe di evitare l'asserita insostenibilità dell'impatto sulla finanza pubblica, che ha determinato le pretese condizioni di necessità e urgenza del decreto-legge da convertire e permetterebbe l'esecuzione dovuta dalla Pubblica Amministrazione alla sentenza della Corte Costituzionale

evitandole un contenzioso temerario, la relativa spesa e il costo sociale e politico di una incostituzionale reiterazione di disposizioni di legge censurabili dalla Corte.

Si rappresenta, infine, che da parte della scrivente e di molte altre Organizzazioni sindacali viene da tempo invocata l'urgente necessità che il legislatore provveda a separare la previdenza sociale dall'assistenza sociale con una riforma di sistema rispettosa del dettato costituzionale, in forza del quale venga restituito alla retribuzione differita dei lavoratori dipendenti il fine esclusivamente previdenziale che le spetta e si provveda al sostegno dell'assistenza sociale con l'apporto di tutti i cittadini, secondo la capacità contributiva di ciascuno di essi, attraverso l'imposizione fiscale.

Nota (1) Stralcio dell'articolo 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 Norme in materia pensionistica

A decorrere dall'anno 1983...gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica...sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale...dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT...

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti... con decorrenza 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e. con decorrenza 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile."

"I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto."

Come prevedibile il **Decreto-Legge n.65/2015** con la quale il Governo avrebbe dovuto dare applicazione alla Sentenza ablativa n. 70/2015 del C.C. è **stato invece convertito in Legge dal Parlamento!**

In realtà il Decreto convertito ha sancito la disapplicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale, limitandosi all'erogazione di un "bonus" più che modesto nei confronti delle pensioni lorde non superiori a sei volte il "minimo" INPS e pochissimi spiccioli (5 - 7 - 9 euro lordi) sulle pensioni stesse.

Si impone quindi per il Sindacato l'esigenza di approfondire ulteriormente il problema per l'avvio, previo esperimento dell'iter amministrativo ove previsto, di un'adeguata azione giudiziaria intesa ad una nuova pronuncia di illeggittimità del Decreto da parte della Corte Costituzionale. Sul punto saranno fornite opportune istruzioni appena possibile.

2) - FONDO 1969 - Computo nella base di calcolo della prestazione integrativa di tutti i compensi fissi e continuativi percepiti in aggiunta alla voce "stipendio".

Con l'ultimo Notiziario i titolari di pensione integrativa erogata dal Fondo 1969 che percepivano, in aggiunta alla voce stipendio, compensi fissi e continuativi non totalmente computati nel calcolo della pensione, sono stati invitati ad avanzare richiesta all'Ente per la ricostruzione della propria pensione con il computo degli elementi fissi e continuativi non considerati.

Hanno aderito all'iniziativa n.572 titolari di pensione diretta e n. 50 titolari di pensione di reversibilità.

Purtroppo l'Istituto si ostina inspiegabilmente a ritenere tali indennità non facenti parte delle voci utili al calcolo delle pensioni integrative. Con nota del 10 ottobre 2014, diretta a questo Sindacato, l'INAIL sostiene infatti di aver già provveduto - in confor-

mità al principio diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – alla ri-determinazione del trattamento pensionistico integrativo nei confronti del personale direttivo ex art. 15 L. 88/1989 e del personale delle Aree, con il riconoscimento dell'indennità di funzione e del salario di professionalità.

Al contrario risultano invece tutt'ora esclusi dal computo della citata indennità di funzione coloro che sono cessati dal 1992 al 1997 nonostante, in servizio, abbiano percepito tale indennità. Sulla specifica questione pende ricorso per revocazione.

In definitiva l'INAIL respinge le istanze presentate, per le quali pertanto deve intendersi maturato il silenzio-rifiuto e quindi la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria.

In proposito, questo Sindacato sta valutando l'opportunità di proporre ricorsi "pilota" in relazione a specifiche indennità fisse e continuative, al fine di pervenire alla reiterazione del citato principio di diritto. Tutte le eccezioni sollevate dall'Istituto sono state contestate.

3) - FONDO 1969 - Trattamento fiscale agevolato delle pensioni integrative (art. 11, comma 6, del D. Lgs.vo n. 252/2005).

Come noto alle pensioni integrative erogate dagli Enti pubblici in genere e dall'INAIL in particolare non viene applicata la normativa richiamata in oggetto. Si rammenta che tale normativa prevede che la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche integrative comunque erogate non faccia cumulo con altri redditi e che sulla stessa venga operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. (dal 15% al 9%)

Trattasi di un trattamento fiscale migliorativo rispetto a quello attuale, ma il settore pubblico ne viene ingiustamente escluso.

Poiché, allo stato, risultano pubblicate alcune favorevoli sentenze questo Sindacato ha promosso n. 10 ricorsi "pilota" ben documentati che sono stati già depositati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avendo le competenti Agenzie delle Entrate rifiutato la loro partecipazione alla prevista mediazione procedurale. Dall'esito del giudizio si attendono pronunce definitive invocabili per l'intera platea degli aventi diritto.

LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA

4) – La riunione del Comitato Nazionale.

Nei giorni 18 - 19 - 20 giugno 2015, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto, si è riunito a Roma il Comitato Nazionale del Sindacato.

Oltre al Presidente Testa e al Segretario Nazionale Tombesi sono intervenuti personalmente o per delega i seguenti Segretari Regionali: Agus (Sardegna) – Giambalvo (Sicilia) – Iannone (Calabria) – Lorenzi (Toscana) – Martucci (Puglia) – Nardini (Prov. Bolzano) – Del Frate (Umbria) - Picardi (Campania) – Colonna (Lombardia) – Urbini (Lazio) – Margoni (Prov. Trento) – Lopodote (Piemonte).

Regioni assenti: Molise – Veneto – Basilicata – Emilia Romagna – Abruzzo – Marche – Friuli Venezia Giulia – Liguria.

Quale primo atto il Comitato Nazionale ha deliberato la convocazione dell'**Assemblea Nazionale** per il rinnovo delle cariche sociali sia nazionali che regionali da effet-

tuarsi possibilmente entro e non oltre il 30 novembre 2015. Al riguardo la Segreteria Nazionale fornirà alle Segreterie Regionali opportune istruzioni operative, atteso che l'elezione degli Organi territoriali regionali precedono quella dei Componenti degli Organi centrali.

Sono stati altresì approfonditi i vari temi vertenziali di cui si è riferito in altra parte del Notiziario.

Il Consiglio Nazionale ha approvato all'unanimità i Conti Consuntivi riferiti agli anni 2013 – 2014 i quali registrano saldi attivi.

5) – Tessera sociale FIALP - CISAL

Si allega la tessera sociale per l'anno 2015 e successivi.

Per la trascrizione dei propri dati anagrafici si consiglia l'uso di un pennarello nero adatto allo scopo.

Cordiali saluti ed auguri a tutti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dr. Antonio Tombesi)

